

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n.162

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767](#);
Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.1497](#);
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/8/1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459](#);
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8/2/1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:

- [Art. 1](#) [Ambito di applicazione](#) [Allegato 1](#)
- [Art. 2](#) [Definizioni](#)
- [Art. 3](#) [Dimostrazione di prototipi](#)
- [Art. 4](#) [Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute](#)
- [Art. 5](#) [Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente](#)
- [Art. 6](#) [Procedura di valutazione della conformità](#)
- [Art. 7](#) [Marcatura CE](#)
- [Art. 8](#) [Controllo di mercato e clausola di salvaguardia](#)

- [Art. 9 Organismi di certificazione](#)
- [Art. 10 Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione](#)
- [Art. 11 Ambito di applicazione](#)
- [Art. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato](#)
- [Art. 13 Verifiche periodiche](#)
- [Art. 14 Verifiche straordinarie](#)
- [Art. 15 Manutenzione](#)
- [Art. 16 Libretto e targa](#)
- [Art. 17 Divieti](#)
- [Art. 18 Norma di rinvio](#)
- [Art. 19 Norme finali e transitorie](#)
- [Art. 20 Abrogazioni](#)
- [Art. 21 Entrata in vigore](#)

Capo I

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
 - b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
 - d) gli elevatori di scenotecnica;
 - e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
 - f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
 - g) i treni a cremagliera;
 - h) gli ascensori da cantiere.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
- Il testo del comma 8 dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie:
 - a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
 - b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
 - c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei

predetti nuclei. Le norme di cui

alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga

all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni

autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".

ALLEGATO 1

(previsto dall'art. 20, comma 8)

1.-6. (Omissis).

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

- legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;

- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167;

- regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497](#);

- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19".

- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato".

- Il [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767](#), reca:

"Approvazione del regolamento per

l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato".

- Il [decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497](#), reca:

"Approvazione del regolamento per gli

ascensori ed i montacarichi in servizio privato".

- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, reca:

"Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro". Si riporta il testo dell'art. 2:

"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982,

all'ISPESL, la funzione statale di

omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art.6, lettera n), n.18, e

dell'art. 24, della legge 23 dicembre

1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie

al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura

tecnicoamministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe

dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'[ISPESL](#)".

- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del

lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione,

il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell' [ISPESL](#), in attuazione dell'art.2, comma 2,

del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268".

- Il [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459](#), reca: "Regolamento per l'attuazione delle direttive

89/392/CEE,91/368/CEE,93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di

Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista

dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del

Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con

effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) **ascensore**: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide

e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o

soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza

difficoltà, e munita di comandi

situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

b) **montacarichi**: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante

una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al

trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla

portata di una persona che si trova al suo interno;

c) **installatore dell'ascensore**: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della

commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) **commercializzazione**: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un

ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

e) **componenti di sicurezza**: i componenti elencati nell'allegato IV;

f) **fabbricante dei componenti di sicurezza**: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti

di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

g) **ascensore modello**: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati

i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e

che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con

indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.

E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o

disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

h) **messa in esercizio**: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

i) **modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione**, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone,

delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

l) **norme armonizzate**: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato

della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

m) **ascensori e montacarichi in servizio privato**: gli ascensori e montacarichi

installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 3

Dimostrazione di prototipi

1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purchè l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Art. 4

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.

Art. 5

Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente

1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti.
Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.

Nota all'art. 5:

- La legge 21 giugno 1986, n.317, reca: "Attuazione della direttiva n.83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche".

Art. 6

Procedura di valutazione della conformità

1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono:
 - a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanzia qualità

completo conforme all'allegato IX;

b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;

c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure:

a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV, se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui

all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui

all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale si è attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;

b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;

c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.

3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere

compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione,

dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.

5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di

conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento

(allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione

dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere

dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.

6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti

diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

7. Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare

durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive

applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle

avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.

8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio

dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da

chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce

l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

Art. 7

Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III.

2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5

dell'allegato I e deve, altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò

non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.

3. è vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il

significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto

ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore

dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio

dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle

condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende

tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.

Art. 8

Controllo di mercato e clausola di salvaguardia

1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
 - a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4;
 - b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai

sensi del presente articolo sono
a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo
stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Art. 9

Organismi di certificazione

1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'[articolo 6](#) sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in
possesto dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3/4/1993, di attuazione del decreto legislativo 4/12/1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei
sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'
organizzazione conforme alle norme
UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine
l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico
del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito
nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e
X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione e, operando in
coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici
dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'art. 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri d'identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.

Note all'art. 9:

- Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato reca: "Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 689/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".

Art. 10

Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Capo II

Art. 11

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:
 - a) per miniere e per navi;
 - b) aventi corsa inferiore a 2 m;
 - c) azionati a mano;
 - d) che non sono installati stabilmente;
 - e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Art. 12

Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
 - a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
 - b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
 - c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'art.2, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459](#);
 - d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
 - e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
 - f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art.13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per

l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo

adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni

del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché

al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate

a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente,

e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile

e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi

imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente

dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'[art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459](#):

"2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione

europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:

a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della

marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;

b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C".

- La [legge 5 marzo 1990, n. 46](#), reca: "Norme per la sicurezza degli impianti".

Art. 13

Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto

ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e

montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda

sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni

regionali di attuazione della legge 21

gennaio '94, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le

aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di

conformità di cui all'allegato VI o X.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il

verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio

dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato

ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa

eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le

verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui

al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove

negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è

installato l'impianto.

Nota all'art. 13:

- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993,

n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per

la protezione dell'ambiente".

Art. 14

Verifiche straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo

dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai

- soggetti di cui all'art.13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
 3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
 4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
 5. Nell'ipotesi prevista dall'art.13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

Art. 15

Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli [articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767](#).
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
 - a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
 - b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni 6 mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

- a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 - b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
 - c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
 - d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo degli [articoli 6, 7, 8, 9 e 10](#) del [D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767](#): "Art. 6 (Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione).

- Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art.5 della legge

24 ottobre '42 n.1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande

presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private.

La commissione di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal prefetto ed è composta da quattro membri:

- un funzionario del Genio civile,
- uno dell'Ispettorato del lavoro,
- uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
- uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.

Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente.

Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione

dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame.

L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione.

A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che

fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi".

"Art. 7 (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione).

- L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto:

- a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;

- b) certificato penale;
 - c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa;
 - d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio".
- "Art. 8 (Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione).
- L'aspirante sarà sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.

L'esame orale deve accertare la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni.

La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovrà inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto".

"Art. 9 (Certificato di abilitazione).

- Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra".

"Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di inosservanza).

- In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del Dlgs 31/8/1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio".

Art. 16

Libretto e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di

manutenzione, deve contenere copia delle

dichiarazioni di conformità di cui all'art. 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante

al competente ufficio comunale, nonchè copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o

al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o

traordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una

targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) numero massimo di persone.

Art. 17 **D i v i e t i**

1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita

funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori,

montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al

regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Nota all'art. 17:

- Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca: "Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata

l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le

condizioni necessarie".

Si riporta il testo della voce 69, tabella A:

" Tabella A

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli.

69. Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".

Art. 18
Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Nota all'art. 18:

- Si riporta l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994):

"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).

1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste

dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei

richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi

autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica

dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente

riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al

funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei

controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione

temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed

aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al

comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei

servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai

controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi

dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o

periferica dello Stato addetto alle

attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale

restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri

attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente

comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate

in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge".

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in

servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di

sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di

conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli

impianti di cui al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio

comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del

presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d),

è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415:

"Art. 6- Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola

essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta

dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare

l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o

per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da

apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori

e dei montacarichi, esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende

agricole. La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea

in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle

aziende agricole. Per gli ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni statali provvedono, di regola, al

collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile. Le amministrazioni statali che hanno propri

ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli".

Art. 20
Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15/3/1997, n. 59, dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli [articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11](#) del [decreto del Presidente](#)

[della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767](#).

Nota all'art. 20:

- Si riporta il testo dell' art. 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

"Art.19.-1.Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".

Art. 21 Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota all'art. 21:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, che reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998":
" b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo".

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Bindi, Ministro della sanità

Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23

ALLEGATI 1 - 24 : appena riesco ad averli ne curerò l'implementazione.

Se tu che leggi li hai, magari digitalizzati, ti prego di inviarmeli via e-

mail ad: hagarbat@libero.it

